

NOTIZIE FLASH:

DECRETO N.44 LE REGOLE DOPO PASQUA

Pubblicato in G.U. il DL n.44 del 1 aprile 2021, contenente le regole che si applicano dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. L'Italia resta arancione o rossa, ed eventuali allentamenti alle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall'avanzamento della campagna vaccinale.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal DL n.30 del 13 marzo 2021.

In particolare, la proroga riguarda:

- **l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;**
- **l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi** (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, **nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in ambito comunale.**

Il decreto legge prende atto della "straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale".

Si prevede anche l'**obbligo di vaccinazione per sanitari e farmacisti**, pena il demansionamento o la sospensione senza retribuzione.

Priorità viene data alla riapertura delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione. Il decreto prevede inoltre, misure volte alla semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali.

In ogni Regione si applicano le regole su spostamenti e attività economiche previste dalla fascia di appartenenza, che però può essere solo rossa o arancione:

-Zona arancione: coprifuoco dalle 22 alle 5; non si può uscire dal proprio Comune se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, sono consentite le visite a amici e parenti una volta sola al giorno, in un massimo di due persone. Nei comuni fino a 5.000 abitanti, è possibile uscire dal Comune, muovendosi in un raggio di 30 km, e senza andare nei capoluoghi.

Scuole in presenza fino alla terza media, e dal 50 al 75% nelle superiori.

Negozi aperti, stop al servizio al tavolo per bar e ristoranti, che possono fare solo asporto (fino alle 18 bar, birrerie e pub, fino alle 22 gli altri esercizi, comprese le enoteche), e consegne a domicilio.

-Zona rossa: spostamenti limitati anche all'interno del Comune, solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Niente visite a parenti o amici.

Scuole in presenza fino alla prima media, didattica a distanza nelle seconde e terze medie e alle superiori.

Aperti solo i **negozi** che vendono generi essenziali, identificati nell'allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021 (fra gli altri, alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccai, edicole). Chiusi barbieri e parrucchieri.

Secondo case. E' permesso, sia nelle zone rosse sia in quelle arancioni, andare nelle seconde case agli appartenenti al nucleo familiare; ci sono però restrizioni previste da ordinanze Regionali. Nella maggioranza dei casi, le Regioni che avevano chiuso l'accesso alle 2° case per il fine settimana di Pasqua hanno riaperto. Per esempio, tornano raggiungibili le seconde case in Campania, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Val d'Aosta.

Resta invece il divieto: fino all'11 aprile per la Toscana, e fino al 30 aprile per l'Alto Adige.

Viaggi all'estero. Consentiti i viaggi all'estero, ma sono **prorogate fino al 30 aprile** le misure di sicurezza già previste per Pasqua. C'è una specifica ordinanza del ministero della Salute, in base alla quale chi torna dalle destinazioni europee, oltre al consueto tampone nelle ultime 48 ore prima dell'arrivo, deve fare **5 giorni di quarantena** e un secondo tampone.

La misura è estesa anche ad Austria (che prima prevedeva 14 giorni), Regno Unito, Irlanda del Nord, Israele. Oltre a quelli appena citati, si applica anche a Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Chi torna da **altre destinazioni**, in cui è possibile recarsi per turismo (come gli Stati Uniti), deve fare **14 giorni di quarantena**. Resta la possibilità di spostarsi fra Comuni e anche fra Regioni per andare in aeroporto o in stazione per andare all'estero.

VINI GENERICI: TAGLIO DELLE RESE

Il Mipaaf sta lavorando al provvedimento che definisce le **aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro pari o inferiore a 40 tonnellate** per la produzione di vini generici, in deroga a quanto disposto dal Testo unico sulla vite e il vino.

Tale provvedimento, ancora al suo stato embrionale, **renderà operativa la diminuzione della resa massima di uva ad ettaro** nelle unità iscritte a schedario e diverse da quelle rivendicate per produrre vini a dop e a igp, così come imposto dall'art. 8, comma 10-bis della legge n.238/2016 (modificato dal decreto Rilancio nel maggio 2020). La diminuzione della resa si inserisce nella logica di rilanciare il settore agroalimentare tenendo conto del calo dei consumi. agricolto.it

Si rammenta che il **Testo unico del vino fissa la resa massima a 500 quintali**, mentre il decreto Rilancio la riduce a 300, affidando al Mipaaf la possibilità di identificare una lista di aree vocate alle quali si applica la deroga per portare la resa massima fino a 400 quintali per ettaro.

La bozza di decreto che è in via di discussione stabilisce quanto segue:

- le aree vitate dove è ammessa la deroga sono individuate a livello di comune ed elencate in un apposito allegato al decreto in via di predisposizione;
- per l'individuazione delle rese medie comunali superiori alla soglia massima di 300 quintali per ettaro, sono state prese in considerazione le dichiarazioni di vendemmia presentate negli ultimi 5 anni, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa;

-l'allegato contenente l'elenco dei comuni dove si applica la deroga è aggiornato con cadenza quinquennale dal Ministero a seguito delle richieste delle regioni e delle province autonome;

-il mancato rispetto delle rese massime per i vini generici stabilito nel decreto Rilancio e precisato, per quanto riguarda le deroghe, nel provvedimento ministeriale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella legge 238/2016.

Il decreto ministeriale in via di emanazione entra in applicazione a partire dalla campagna vitivinicola 2021-2022.

NUOVA SABATINI: CAMBIANO GLI AIUTI

Grazie alla legge di bilancio per il 2021, a partire dalle **domande presentate dal 1° gennaio 2021** i contributi pubblici della "Nuova Sabatini" per acquistare, anche tramite leasing, macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali vengono ora erogati in un'unica soluzione e non più con il sistema del versamento in quote annuali come previsto in precedenza. I beni strumentali ammessi a incentivo devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono escluse le spese relative a **terreni e fabbricati e a beni usati o rigenerati**.

La legge di bilancio per il 2021 ha inoltre integrato di 370 milioni di euro per il corrente anno la dotazione disponibile.

Le imprese agricole interessate presentano alla banca o all'intermediario finanziario la richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo, specificando il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge. L'**istruttoria** per accertare la regolarità formale e la completezza della documentazione esibita dal richiedente è effettuata direttamente dalla banca o dall'intermediario finanziario, al quale spetta anche la **verifica** dell'esistenza dei **requisiti** di natura soggettiva.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: ADEGUAMENTO A 7.0

Al fine di venire incontro alle richieste delle associazioni di categoria per il protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19 e considerate le previsioni contenute nel decreto "Sostegni", che ha posticipato i termini entro cui l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti Iva: le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva, con provvedimento del 30 marzo 2021 l'**Agenzia delle entrate prorogata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021** la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei registratori telematici.

Quindi:

- gli esercenti che ancora non hanno adeguato il loro registratore di cassa al nuovo tracciato (7.0) possono farlo entro il 1° ottobre;
- i produttori di apparecchi, hanno tempo sino al **30 settembre per dichiarare la conformità alle specifiche tecniche** di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate. Si rammenta che con il Provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 era già stata differita la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici, dal 31 dicembre 2020 al 1° aprile 2021.

N.B. SI RIBADISCE CHE L'ART. 140 DEL DL N.34/2020, AVEVA DIFFERITO LA CONCLUSIONE DELLA FASE TRANSITORIA (PER GLI ESERCENTI CON VOLUME D'AFFARI INFERIORE AI 400.000 EURO) AL 31 DICEMBRE 2020. TALE SCADENZA NON È STATA ULTERIORMENTE PROROGATA.

DI CONSEGUENZA, TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE DEGLI CORRISPETTIVI TELEMATICI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021 DEVONO OSSERVARE IN TOTO GLI OBBLIGHI DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI, EMETTENDO DOCUMENTO COMMERCIALE, AVVALENDOSI DI UN REGISTRATORE TELEMATICO O DELL'APPLICAZIONE. L'ULTIMA TRASMISSIONE EFFETTUATA CON PROCEDURA TRANSITORIA DOVEVA ESSERE PORTATA A TERMINE ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, CON RIFERIMENTO AI CORRISPETTIVI DEL MESE DI DICEMBRE 2020, MENTRE A PARTIRE DAI CORRISPETTIVI CONSEGUITI DAL 1° GENNAIO 2021, SI RENDE OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELL'RT O, IN ALTERNATIVA, DELLA FUNZIONALITÀ MESSA A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU PIATTAFORMA FATTURE E CORRISPETTIVI "DOCUMENTO COMMERCIALE ON LINE".

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'art. 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni"), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Il contributo, **in assenza dei requisiti di fatturato** di cui sopra, spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Soggetti Beneficiari. Il contributo a favore dei titolari di partita IVA, spetta:

- ai **titolari di reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR,
- agli **esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo** che abbiano un ammontare di compensi o ricavi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 **non superiore a 10 milioni di euro**.

Se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Tra i possibili beneficiari, anche i **contribuenti minimi e forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti Esclusi. Sono esclusi dall'accesso al contributo:

- i soggetti la cui **attività risulti cessata alla data del 23/3/2021**;
- i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dopo il 23/3/2021** (esclusione che non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data);
- **gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR**;
- **gli intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Determinazione del Contributo. L'ammontare del contributo è determinato applicando **una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.**

L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi è determinato dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di **ciascun anno**, per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno.

Importo minimo. Ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma (compresi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019), è stabilito un contributo minimo per un importo non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche,
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il limite massimo del contributo erogabile è pari a 150.000 euro.

Contributo o credito. In alternativa all'erogazione del contributo, **gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, il riconoscimento di un credito d'imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24. In tal caso la scelta del contribuente è irrevocabile.

Richiesta del Contributo. L'istanza può essere presentata a partire dal giorno **30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.**

La trasmissione dell'Istanza deve essere effettuata, **in via telematica.**

Sanzioni. Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**, l'Agenzia delle entrate **procede alle attività di recupero del contributo**, irrogando le **sanzioni previste per l'utilizzo di crediti inesistenti** (art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997), nella misura del 100% al 200%, con esclusione della possibilità di definizione agevolata e gli interessi del 4% annuo.

La percezione del contributo in tutto o in parte non spettante configura anche il reato di cui all'art. 316-ter del Codice penale punito:

- con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero
- con la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, se il contributo erogato è d'importo inferiore a 4.000 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

AVVISI BONARI 2017/2018 SENZA SANZIONI CON CALO DI FATTURATO

L'art. 5 del DL n.41/2020 ha introdotto la sanatoria dei c.d. avvisi bonari, emanati negli ultimi anni con lo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti.

La sanatoria consiste nella possibilità di pagare, **senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive**, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall'Agenzia delle entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli di cui agli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72.

Si ricorda, a tale proposito, che con l'art. 157 del DL n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati **sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020**, dando la possibilità all'Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell'art. 5, e saranno quindi notificate:

- le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017**, elaborate entro il 31 dicembre 2020;
- le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018**, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Soggetti interessati. Possono beneficiare dell'annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive, i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23/3/2021), che abbiano subito una **riduzione del volume d'affari superiore al 30% tra 2019 e 2020.**

La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l'ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 e la precedente.

Per verificare il superamento della soglia occorre partire dalla differenza tra volume d'affari del 2020 e volume d'affari del 2019, e poi rapportarla al **volume d'affari del 2019.**

Notifica Avvisi. E' solo l'**Agenzia a gestire la procedura senza l'intervento del contribuente.** Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni, infatti, gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo **pec o raccomandata con ricevuta di ritorno**, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 11 dell'art. 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione), dell'avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di **imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi.**

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell'avviso. Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), **tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.**

Infine, l'art. 5 del decreto Sostegni dispone la **proroga di un anno** del termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) del DPR n. 602/73, relativo alla **notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni** ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, evidentemente per dar modo all'Agenzia delle entrate di concentrarsi sull'attuazione della disposizione fin qui esaminata.

STIPENDI: RIBADITA LA TRACCIABILITA'

Con una nuova nota INL n. 473/2021, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha ribadito la sanzionabilità dei datori di lavoro in materia di pagamento degli stipendi che non avvenga con mezzi tracciabili.

L'**obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori unicamente con modalità tracciabili**, è stato posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017 art. 1, commi 910-913).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal **1 luglio 2018** sono:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o anche un conto ordinario (come specificato dalla nota INL 7369/2018);
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento del dipendente a riceverlo, a un suo delegato.

Il datore di lavoro ha l'obbligo, quindi, di conservare la relativa documentazione e cioè le ricevute di versamento. Le violazioni alla disposizione sono punite con **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro** da comminare al datore di lavoro/committente.

La nuova **nota INL** specifica che la firma del dipendente sulla busta paga o sulla ricevuta e/o una dichiarazione sottoscritta in cui affermi che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili, **non costituisce una prova del corretto adempimento** da parte del datore di lavoro.

La nota prevede comunque, nei casi dubbi, la discrezionalità dell'ispettore nel **verificare presso gli istituti di credito** se il pagamento è stato effettuato con le modalità previste dalla legge.

Va ricordato anche che con parere n. 4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza, l'ispettorato aveva chiarito che la **violazione si verifica** non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma; **ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti** (ad es. assegno o bonifico bancario) **ma sia stato successivamente revocato o annullato**.

In questi casi si ipotizza un tentativo di elusione e gli ispettori non potranno adottare la diffida di cui all'art. 13 del D.lgs n. 124/2004, ma applicheranno la sanzione (art. 16 della legge n.689/1981) con **determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro**, da versare con codice tributo 741T.

Il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l'art.16 del Dlgs 124/2004 andrà inoltrato, entro 30 giorni dalla sua notifica.

ESONERO CONTRIBUTIVO CD/IAP UNDER 40

L'art. 1 comma 33 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato **alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021** l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. La misura, istituita la prima volta nel 2004, prevede l'esonero contributivo totale ed è diretta ai:

- coltivatori diretti
- agli imprenditori agricoli professionali
- con età inferiore a 40 anni,
- iscritti alla previdenza agricola per la prima volta tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

Le caratteristiche dell'esonero:

- **100% della quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS)** e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
- per l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo familiare.

Sono **esclusi**, pertanto, dall'agevolazione:

- il **contributo di maternità**, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- il **contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti**.

Al fine del rispetto del limite "de minimis" il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l'intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.

Da notare che:

- l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- nei casi di diritto a più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) **sarà applicata, in sede di tariffazione, l'agevolazione più favorevole al contribuente.**

Per l'ammissione al beneficio, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line "ComUnica". Inoltre la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità inerente a:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali.

La domanda va inviata **entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività**. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2021, il termine scade il 30 luglio 2021.

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica

SPESE MEDICHE E TRACCIABILITA'

La legge di Bilancio 2020 (L.160/2019 commi 679 e 680) ha introdotto la norma che **prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di utilizzare sistemi tracciabili per pagare le spese da portare in detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi.**

"679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241".

I sistemi tracciabili previsti dal comma 679 della legge n.160/2019 e dall'art.23 del DLgs n.241/1997 sono:

- bancomat,
- carta di credito,
- carte prepagate,
- assegno,
- versamento bancario o postale.

Il contribuente attesta la **"tracciabilità" del versamento:**

- con la **prova cartacea della transazione o pagamento** (ricevuta del bancomat, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).

• In mancanza di detta "prova cartacea" è **ammessa l'annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile** (Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431).

- **È possibile pagare la spesa con la carta di un familiare**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito (risposta n. 484/2020) che tale soluzione rispetta comunque il requisito della tracciabilità e che, pertanto, l'intestatario del documento di spesa può portare in detrazione la stessa. È indispensabile, comunque, che l'onere sia stato sostenuto ed effettivamente rimasto a carico del contribuente e la prova di tale presupposto è dato dalla fattura (ricevuta o documento commerciale) **intestata al contribuente che detrae la spesa.**

In base al comma 680, **l'unica eccezione alla "tracciabilità" del versamento riguarda le spese:**

- per l'acquisto dei medicinali,
- per l'acquisto di dispositivi medici,
- per le prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale (anche quelle realizzate Intramoenia).

"680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale."

Quindi, **non è necessaria la tracciabilità:** per i medicinali, per i medicinali preparati in farmacia, per i medicinali filoterapici od omeopatici, per i dispositivi medici acquistabili presso esercenti diversi dalle farmacie autorizzati "all'arte ausiliaria": come gli occhiali da vista comprati da un ottico, i prodotti ortopedici o gli ausili per disabili, resi sia dalle strutture pubbliche sia da quelle private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Riguardo le **prestazioni rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN**, occorre precisare che queste prestazioni devono essere **erogate direttamente da queste strutture** (il documento di spesa deve essere emesso da queste e a loro intestato). Nel caso delle strutture private accreditate inoltre, occorre considerare che **non tutte le prestazioni rese, sono in convenzione con il SSN** (pagamento del ticket), alcune possono essere "in libera professione" da pagare con mezzi tracciabili.

Dal tenore letterale della norma, **sono escluse dall'esonero** (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili) inoltre:

- tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali),
- le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti),
- i servizi sanitari effettuati in farmacia (ad es. il monitoraggio della pressione), del rilascio di certificati medici o altre prestazioni realizzate presso strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le **spese di assistenza per i soggetti disabili possono:**

- essere pagate in contanti se prestate nell'ambito del SSN,
- essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN.

SCADENZIARIO:

15 aprile

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di marzo.

16 aprile

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di marzo.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

26 aprile

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

30 aprile

Dichiarazione annuale IVA: oggi scade la presentazione della dichiarazione IVA 2021 relativa all'anno d'imposta 2020.

Esterometro: oggi scade il termine per l'invio dei dati del primo trimestre 2021 ai fini dell'esterometro contenente i dati del 1° trimestre, delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE). Ricordiamo che dal 2021 l'esterometro è trimestrale e che dal 2022 sarà abolito a fronte però di invio di altri dati tramite il SdI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).